

LA VISITA MEDICA

Quando può essere effettuata

La visita medica (comprensiva di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente) può essere effettuata:

- a) preventivamente, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) periodicamente, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) prima dell'assunzione, su scelta del datore di lavoro, del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle Asl;
- g) prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite descritte alle lettere a), b), d), f) e g) sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla sopra menzionata cartella sanitaria e di rischio istituita obbligatoriamente per ciascun lavoratore da parte del medico competente (secondo i requisiti minimi contenuti nell'All. 3A dlgs 81/2008) e predisposta su formato cartaceo o informatizzato (secondo quanto previsto dall'art. 53 dlgs 81/2008).

Il giudizio relativo alla mansione specifica

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;

- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Contro il giudizio del medico competente, ivi compresi quello prima dell'assunzione, il lavoratore può fare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente che ne dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca.

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora esse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente a quelle precedenti.